



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione Ufficio Produzioni Vegetali

Prot. N. 395551 Posix. _____

OGGETTO: utilizzo della denominazione
varietale per le specie
prive di registro.

h330

*BIANCHI
ZECCHINELLI*

Roma, 6 MAG. 1996 19 _____

Al A.I.S.
Piazza della Costituzione, 8
(Palazzo degli Affari)
40128 Bologna

e p.c. Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
S E D E

Ente Nazionale Sementi
Elette
Via F. Wittgens, 4
20123 Milano

Assoseme
Via della Zecca, 1
40123 Bologna

AS.SE.ME.
Casella postale aperta
94010 Pergusa (Enna)

Confederazione Generale
Industrie Italiane
Associazione degli
Industriali di Capitanata
Via Valentini Vista Franco, 1
71100 Foggia

Confederazione Nazionale
dei Coltivatori Diretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Corso V. Emanuele, 101
00166 Roma

Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
00196 Roma

Confederazione
Cooperative Italiane
Borgo S. Spirito, 78
00193 Roma

.../...

ENSE -SEGRETERIA
00699 | 14 V 96
POSTA IN ARRIVO



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione _____

Prot. N. 39577 Posix. _____

Roma, _____ 19 _____

Al Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue
Via A. Guattani, 9
00161 Roma

Associazione Generale
Cooperative Agricole
Via Tirso, 26
00198 Roma

OGGETTO: _____

- 2 -

Si fa riferimento alla nota n.1643/MN.ec, del 29 dicembre 1995, con la quale codesta Associazione chiede un chiarimento ufficiale circa la possibilità di menzionare sul "cartellino del produttore" di sementi di basilico (*Ocimum basilicum* L.) una determinata denominazione varietale.

Al riguardo occorre considerare che per il basilico, come del resto anche per altre specie ortive non elencate nell'allegato n.3 della legge 20 aprile 1976, n.195, l'istituzione dei registri di varietà non è obbligatoria.

Le sementi di basilico, in mancanza del relativo registro, sono pertanto identificate come categoria "commerciale" secondo quanto disposto dall'art.7 della legge 25 novembre 1971, n.1096.

Nei requisiti minimi previsti per la commercializzazione di detta categoria, di cui all'allegato 6, II, A), punto II, del D.P.R. 1065/73, non è prescritto che le sementi debbano presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

Le sementi appartenenti alle specie per le quali non è stato istituito il registro possono perciò essere commercializzate senza che sul cartellino sia indicata la denominazione della varietà. L'identità della specie e la rispondenza alle condizioni dell'allegato 6, sopra citato, possono comunque essere ufficialmente certificate sulla base di quanto stabilito all'art.11 del D.P.R. 1065/73.

L'indicazione della denominazione della varietà è altresì possibile, fermo restando che le caratteristiche di identità e purezza varietale non sono, e non possono essere, ufficialmente certificate. Di tali caratteristiche ne risponde interamente, nei confronti dell'utilizzatore, il responsabile dell'apposizione del cartellino.

IL DIRETTORE GENERALE

D. G. G.

DS//

B